

---

*ALLEGATO***DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ RELATIVA AGLI ADEGUAMENTI TARIFFARI**

La Comunità ribadisce la dichiarazione acclusa all'accordo di cooperazione firmato il 23 giugno 1981 sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG), applicato autonomamente alla Comunità economica europea il 1° luglio 1971 in base alla risoluzione 21 (II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, tenutasi nel 1968.

La Comunità s'impegna inoltre ad esaminare le proposte e le questioni presentate dall'India in merito alle norme d'origine, affinché questo paese possa trarre il massimo vantaggio dal sistema.

La Comunità, infine, è disposta ad organizzare in India seminari per gli utilizzatori pubblici e privati del sistema, affinché possano avvalersene pienamente.

---

**Dichiarazioni della Comunità e dell'India**

Durante i negoziati dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europee e l'India sulla partecipazione e sullo sviluppo, la Comunità ha dichiarato che, conformemente all'articolo 25 dell'accordo, le disposizioni dello stesso sostituiscono, qualora siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e l'India.

Successivamente, la Comunità ha ribadito la dichiarazione fatta in occasione della conclusione dell'accordo di cooperazione firmato il 23 giugno 1981, secondo la quale:

- a) essa non intende ritirare, nell'immediato futuro, dall'SPG i prodotti di iuta e di cocco, attualmente a dazio nullo nel sistema delle preferenze generalizzate applicato in via autonoma dalla Comunità in data 1° luglio 1971 in base alla risoluzione 21 (II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo tenutasi nel 1968;
- b) nell'intento di migliorare il sistema delle preferenze generalizzate, essa è disposta a tener conto dell'interesse dell'India ad ampliare e consolidare le sue relazioni commerciali con la Comunità.

L'India ha preso atto delle dichiarazioni della Comunità.

---

**Dichiarazione da iscrivere nel verbale**

L'articolo 12 dell'accordo di cooperazione non pregiudica l'adozione da parte di uno dei contraenti di misure fitosanitarie e sanitarie.

---